



COMUNE DI AVELLINO

Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Regolamento approvato con delibera Commissariale n. 40 del 26/03/2019

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE

ART. 1- OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 2 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

ART. 4 - REVOCA

ART. 5 - SOSPENSIONE

ART. 6 - MODIFICA

ART. 7 – RINUNCIA

ART. 8 - DECADENZA

ART. 9 - RIMOZIONE DELLE OPERE

ART. 10 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 11 - ESPOSIZIONE DI MERCE

ART. 12 - ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE

ART. 13 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

ART. 14 - AFFISSIONI

ART. 15 - CARTELLI E CONTRASSEGNI

ART. 16 - OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI

ART. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 18 - CAUZIONE

ART. 19 - NUOVE STRADE

CAPO II - APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 20 - OGGETTO DELLA TASSA

ART. 21 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI

ART. 22 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

ART. 23 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 24 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

CAPO III - CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 25 - GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA

ART. 26 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

CAPO IV - DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 27 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

ART. 28 - OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO

ART. 29 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI – DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 30 - OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI

ART. 31 - PASSI CARRABILI – DISCIPLINA E TARIFFE

ART. 32 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO

ART. 33 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

CAPO V - DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 34 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

ART. 35 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

ART. 36 - RIDUZIONI DELLA TASSA

ART. 37 - MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI

ART. 38 - VERSAMENTO DELLA TASSA

CAPO VII - DEI RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 39 - RIMBORSI

ART. 40 - SANZIONI

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 41 - SERVIZIO IN CONCESSIONE

ART. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 43 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 45 - NORMA TRANSITORIA

ART. 46 - NORMA FINALE

ALLEGATO A) – CATEGORIE STRADE

ALLEGATO B) – TARIFFE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE

ART. 1 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Avellino, si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

2 - Per quanto attiene, in particolare alle occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.4.92 n. 285), successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 2 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali, l'occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità:

- a) la residenza o il domicilio;
- b) il codice fiscale;
- c) la località dell'area da occupare;
- d) l'oggetto dell'occupazione;
- e) la durata ed i motivi dell'occupazione;
- f) la misura dello spazio o area da occupare;
- g) la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;
- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune; se richiesto, dovrà essere allegato idoneo disegno.

2 - L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dalle Unità operative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

1. L'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate, con propri provvedimenti, dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri dei Servizi Tecnici (Urbanistica e Manutenzione), salvo quanto previsto da ulteriori e specifiche disposizioni di altri regolamenti comunali.

2. La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Responsabile del Servizio Tributi, o al Concessionario del servizio di gestione accertamento e riscossione, per i provvedimenti di competenza.

3. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi stabiliti dalla normativa vigente

4. La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.

5. La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

ART. 4 - REVOCA

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono sempre essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

3. Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni dà diritto al rimborso, senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della gestione del tributo, al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

ART. 5 - SOSPENSIONE

1. Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della autorizzazione o concessione individuandone la durata.

2. Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

ART. 6 - MODIFICA

1 - Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del provvedimento può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Responsabile dell'U.O. Tributi per i provvedimenti di competenza.

ART. 7 – RINUNCIA

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa già versata. In ogni caso è dovuto la tassa per l'intero periodo di occupazione come indicato nell'atto di autorizzazione.

2. Per le occupazioni permanenti la rinuncia non dà diritto al rimborso della tassa già versata. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Fino alla data di effettiva decorrenza della rinuncia, il rinunciante ha l'obbligo di corrispondere la tassa per intero.

3. Il mancato ritiro dell'autorizzazione e/o concessione equivale a rinuncia dell'occupazione. In tal caso si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, equivale a rinuncia. In tal caso si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 8 - DECADENZA

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- d) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93;
- e) il mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del provvedimento e va notificato all'interessato.

3. Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della autorizzazione o concessione. Il soggetto decaduto ha comunque l'obbligo di pagare la relativa tassa per l'intero periodo autorizzato in caso di occupazione temporanea e per tutto l'anno in cui è avvenuta la decadenza in caso di occupazione permanente.

ART. 9 - RIMOZIONE DELLE OPERE

1. In caso di revoca, decadenza, sospensione, modifica o rinuncia dell'autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.

2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida, ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D.Lgs 285/92.

ART. 10 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, **augmentata del 20%**.

ART. 11 - ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

ART. 12 - ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

2. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 13 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale e l'osservanza delle disposizioni previste nei regolamenti di Polizia Urbana e di Edilizia, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs 285/92.

ART. 14 - AFFISSIONI

1. Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali o altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 15 - CARTELLI E CONTRASSEGNI

1. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione

ART. 16 - OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI

1. Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.

2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.

4. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.

2. Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

3. È vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

ART. 18 - CAUZIONE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

2. L'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale pari all'importo stabilito dal competente Ufficio, da effettuarsi o tramite versamento diretto presso l'Ufficio Ragioneria o tramite Polizza Fideiussoria di Società Assicuratrice autorizzata.

3. I depositi cauzionali infruttiferi dovranno essere versati direttamente all'ufficio economato che ne rilascerà apposita ricevuta.

4. Lo stesso ufficio economato provvederà alla restituzione della cauzione versata, previo svincolo della medesima da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione.

5. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuto deposito dovranno essere indicati nell'atto di concessione.

ART. 19 - NUOVE STRADE

1. Le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

CAPO II - APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 20 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, come delimitato con deliberazione n. _____ del _____.

ART. 21 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

2. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

3. Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate precedente comma 2, le seguenti occupazioni occasionali, ferme restando le necessarie autorizzazioni:

a) occupazioni di durata non superiore a **6 ore** per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;

b) occupazioni non superiori a **3 ore** con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.;

c) occupazioni non superiori a **1 ora** effettuate con la sosta di veicoli per il carico e allo scarico delle merci

d) occupazioni con tappeti o moquette, vasi o fioriere (in numero **non superiore a 2** e poste a ridosso del muro);

e) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie;

f) occupazioni fino al massimo di **1 ora** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;

g) occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i **10 mq**;

h) occupazioni che siano complessivamente **inferiori a mezzo metro quadrato o lineare**.

i) le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive e oggettive).

j) le occupazioni temporanee richieste e gestite direttamente dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Oltre alle riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs 507/93, si applicano quelle indicate nella tabella delle tariffe allegata al presente Regolamento, a formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato B*).

ART. 23 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.
2. È occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

ART. 24 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in "Permanenti" e "Temporanee":
a) sono "Permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di "atto di concessione", aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono "Temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita "autorizzazione".
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, **umentata del 20%**.
3. Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata.

CAPO III - CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 25 - GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il comune di Avellino appartiene alla classe III^a.
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93
2. La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade e le altre aree pubbliche sono classificate **in n. 2 categorie**, in rapporto alla loro importanza. L'elenco delle strade e località è il seguente:

Strade e località ricomprese nella 1^a Categoria

- 1 C.so Vittorio Emanuele - *con inizio da V.le Italia fino alla P.zza Libertà compresa*
- 2 Via Circumvallazione - *con inizio da Via del Balzo a Largo Santo Spirito escluso*
- 3 Via Due Principati - *con inizio dalla P.zza Libertà fino a Via Diaz esclusa*
- 4 Viale Italia - *con inizio da Via Nazionale fino al C.so Vittorio Emanuele*
- 5 Via Dante - *con inizio da C.so Vittorio Emanuele fino a P.zza D'Armi compresa*
- 6 Via Tagliamento - *dal ponte dell'autostrada alla P.zza D'Armi*
- 7 Via Carducci - *con inizio da Via Perna alla P.zza Kennedy compresa*

- 8 Via Piave - con inizio da Via Tagliamento alla P.zza Perna
- 9 Via Carlo del Balzo - con inizio alla Via Circumvallazione al C.so Garibaldi compreso
- 10 C.so Garibaldi - con inizio da P.zza Garibaldi a Via Carlo del Balzo
- 11 Via Dei Mille - con inizio da C.so Garibaldi fino a Via Circumvallazione
- 12 Via Matteotti - con inizio da C.so Vittorio Emanuele al C.so Europa
- 13 C.so Europa - con inizio da Via Roma fino a Via Matteotti
- 14 Via Guarini - con inizio da Via Testa fino a Via Circumvallazione
- 15 Via L. Amabile - con inizio da Via Giordano fino alla Via Del Gaizo
- 16 Via Vasto - con inizio da P.zza Perna fino a Via del Balzo
- 17 Via C. Colombo - con inizio da Piazza Cavour fino a Via Dante
- 18 Via Nappi - con inizio da P.zza Libertà fino a P.zza Amendola
- 19 Via De Concilis - con inizio da Via C. Colombo fino al Corso Vittorio Emanuele
- 20 Via Mancini
- 21 Via De Santis
- 22 Via G. Berardi
- 23 Via Pironti
- 24 Largo De Luca

Con decorrenza dal 01 Gennaio 2019 vengono inserite le seguenti località in categoria speciale

- 25 Piazza Lanzilli/Via Volpe - Zona mercato
- 26 Via Zoccolari/Piazzale Stadio Partenio - Zona mercato settimanale
- 27 Via Cicarelli - Zona mercato
- 28 Via Acciani - Zona mercato
- 29 Piazza Del Popolo

Strade e località ricomprese nella 2ª Categoria

Tutte le altre strade, località e frazioni del Comune non ricomprese nella **1ª Categoria**

4. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml).
5. Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:
 - a) Prima categoria **100%**
 - b) Seconda categoria **70%**

ART. 26 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in **ragione del 10%**.
3. Nell'ipotesi di occupazione insistente su due strade appartenenti a categorie diverse, la tassa va determinata applicando le tariffe corrispondenti alle relative superfici occupate.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del **50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.**

CAPO IV - DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 27 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa ordinaria riportate nell'**Allegato A)** al presente Regolamento **in vigore dal 01/01/2019.**

ART. 28 - OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico si applica la tariffa **ridotta del 10%.**
2. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, punto1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, in ragione delle misure di tariffa ivi previste applicate per ogni singola utenza e rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a **€ 516,46.**

ART. 29 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI – DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo comunale è dovuta una tassa in base ai limiti riportati nell'**Allegato A)** al presente Regolamento ed in base ai seguenti ambiti di applicazione:
 - a) centro abitato:
 - b) zona limitrofa:
 - c) sobborghi e zone periferiche:
 - d) frazioni.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
3. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative,

ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.

4. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai limiti riportati nell'**Allegato A)** al presente regolamento ed in base ai seguenti ambiti di applicazione:

- a) centro abitato:
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche e frazioni.

ART. 30 - OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI

1. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è **ridotta al 30%**.

ART. 31 - PASSI CARRABILI – DISCIPLINA E TARIFFE

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e comunque previa verifica:

- a) del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
- b) dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
- c) delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- d) della superficie di suolo pubblico occupato.

3. Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

4. La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

5. In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso.

6. I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive dell'Ufficio Comunale.

7. Per i passi carrabili la tariffa è **ridotta del 50%**

8. La superficie da tassare dei passi carrabili determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

9. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva **non superiore a mq. 9**. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata **in ragione del 10%**.

10. La tassa non è dovuta per i semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

11. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi **oltre la superficie di 10 mq** e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria **ridotta al 10%**

12. La tariffa è **ridotta al 10%** per i passi carrabili costruiti direttamente dall'Ente che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

13. Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, la tariffa è **ridotta del 50%**.

14. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

ART. 32 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, sulla base della misura della tariffa ordinaria.

ART. 33 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare direttamente al Comune o a mezzo raccomandata apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In caso di denuncia di cessazione o di variazione che comporti un minore ammontare del tributo, lo stesso non è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione o variazione debitamente accertata.

4. In mancanza di variazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio: in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione/conferma tariffe.

5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno nelle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il mese di giugno dell'anno successivo.

6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune.

7. La tassa, se d'importo **superiore a € 258,00**, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

CAPO V - DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 34 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 25, in rapporto alla durata ed ai tempi delle occupazioni e si applica sulla base delle misure di tariffa riportate nell'**Allegato A)** al presente Regolamento **in vigore dal 01/01/2019**.

2. La tassa si applica a mq, in relazione alle seguenti fasce orarie, indipendentemente dalle ore effettive di occupazione ricadenti in ogni singola fascia:

- a) **1ª fascia** dalle ore **06.00** alle ore **14.00** tariffa pari al **45%** della tariffa giornaliera
- b) **2ª fascia** dalle ore **14.01** alle ore **20.00** tariffa pari al **35%** della tariffa giornaliera
- c) **3ª fascia** dalle ore **20.01** alle ore **05.59** tariffa pari al **20%** della tariffa giornaliera

ART. 35 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è **umentata del 50%**.

ART. 36 - RIDUZIONI DELLA TASSA

1. Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/97 si applica la tariffa **ridotta al 10%**.

2. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie si applica la **tariffa ordinaria**.

3. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la **riduzione al 30%** della tariffa ordinaria

4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica la **riduzione del 50%** della tariffa ordinaria

5. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la **riduzione dell'80%** della tariffa ordinaria
6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la **riduzione del 10%** della tariffa ordinaria.
7. Per le occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, si applica la **riduzione dell'80%** della tariffa ordinaria
8. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate si applica la **tariffa ordinaria**.
9. Per le occupazioni di durata **non inferiore ai 15 giorni** si applica una **riduzione del 20%** della tariffa ordinaria.
10. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione **mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%**.
11. Le riduzioni sono cumulabili tra loro.
12. In ogni caso le misure di tariffa determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, **a € 0,1291** per metro quadrato e per giorno comprese le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

ART. 37 - MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI

1. I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93.
2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.
4. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.

ART. 38 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento su conto corrente intestato al Comune.
2. La cessazione anticipata dall'occupazione deve essere tempestivamente comunicata ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente di cui al comma 9 dell'art. 36, è disposta la riscossione con versamento anticipato sul conto corrente postale di cui sopra.
4. Per le occupazioni occasionali ed urgenti di durata inferiore ad un giorno, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante pagamento diretto presso gli uffici comunali preposti, ovvero del concessionario del servizio, con rilascio di apposita ricevuta.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

6. La tassa, se d'importo **superiore a € 258,00**, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

7. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del D.Lgs 507/93.

CAPO VII - DEI RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 39 - RIMBORSI

1. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro cinque anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestazione di pagamento.

2. L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso, entro 180 gg. dalla richiesta.

3. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.

4. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

5. L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.

6. Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.

ART. 40 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme che disciplinano la presentazione della denuncia per l'occupazione di suolo pubblico ed il versamento della tassa sono punite come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutte le altre violazioni al presente regolamento, non previste o disciplinate dalle norme di cui al precedente comma, sono punite ai sensi dell'art. 10 della Legge 24.11.1981 n. 689, con i criteri di cui all'art. 11 della stessa Legge, applicata secondo la seguente tabella:

- 1^a violazione Euro 51,00
- 2^a violazione Euro 77,00
- 3^a violazione Euro 103,00
- 4^a violazione Euro 129,00
- 5^a violazione Euro 180,00
- 6^a violazione Euro 258,00

- 7ª violazione Euro 516,00.

3- Per la loro riscossione si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 41 - SERVIZIO IN CONCESSIONE

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oltre che essere fatto dal Comune per mezzo di suoi dipendenti, può essere affidato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 507/93.

ART. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93.

2. In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni ed impedimenti il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario del servizio

ART. 43 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA

1. Una copia del regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'Ufficio Comunale, ovvero del Concessionario del Servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, esecutivo ai sensi di legge e pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi, entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 45 - NORMA TRANSITORIA

1. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza.

2. I passi carrabili già esistenti, ove sprovvisti di concessione, dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 46 - NORMA FINALE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 507/93, al D.Lgs. 285/92, successive modificazioni e integrazioni e ai relativi regolamenti di esecuzione.

**ALLEGATO A) – TARIFFE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
IN VIGORE DAL 01/01/2019 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI _____
N. _____ DEL _____**

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI		
1.Tariffa Ordinaria	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 41,83	€ 29,28
2. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 38,11	€ 26,68
3. Occupazioni con tende fisse o retrattili	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 12,55	€ 8,78
4. Passi Carrabili con interruzione o costruzione di manufatto	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 20,91	€ 14,64
5. Passi Carrabili costruiti dal comune non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 4,18	€ 2,93
6. Passi Carrabili di accesso a impianti di distributori di carburante	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 20,91	€ 14,64
7. Distributori di carburante		
a) centro abitato	€ 68,17	
b) zona limitrofa	€ 41,83	
c) sobborghi e zone periferiche	€ 23,24	
d) frazioni	€ 11,36	
8. Distributori di tabacchi		
a) centro abitato	€ 23,24	
b) zona limitrofa	€ 15,49	
c) sobborghi, zone periferiche e frazioni	€ 11,36	
B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE		
1.Tariffa Ordinaria	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 4,132	€ 2,893
2. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 3,719	€ 2,603
3. Occupazioni con tende fisse o retrattili	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 1,240	€ 0,868
4. Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 6,198	€ 4,339
5. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 2,066	€ 1,446
6. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1ª Categoria	2ª Categoria
	€ 0,826	€ 0,578
7. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	1ª Categoria	2ª Categoria

	€ 3,719	€ 2,603
8. Occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive	1^a Categoria € 0,826	2^a Categoria € 0,578
9. Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	1^a Categoria € 4,132	2^a Categoria € 2,893
10. Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni si applica una riduzione del 20%		
11. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50% con pagamento a convenzione		